

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3125

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARABINI, BABBINI, BAMBI, BERNARDINI, BIASINI,
BORRI, BORTOLANI, GUALANDI, MORA, PRETI, RUBBI
EMILIO, SARTI, SERVADEI**

Presentata il 28 gennaio 1982

Nuove norme in materia di erogazione di provvidenze da parte dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA) per contributi in conto interessi su operazioni di piccolo credito turistico alle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino (ISEA), è un organismo finanziario fondato nel 1957 e riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1965, cui partecipano 69 banche di interesse locale (principalmente Casse di risparmio e l'ICCREA che raggruppa tutte le casse rurali ed artigiane) di dieci regioni d'Italia, dalla Liguria al Molise. Aderiscono all'ISEA anche le camere di commercio, gli enti provinciali per il turismo e i consorzi di bonifica montana delle regioni suddette. Sono recentemente entrate a far parte del corpo sociale dell'ISEA, la regione Umbria e alcune comunità montane. Gli scopi statutari prevedono « l'assistenza delle popolazioni dell'Appennino al fine di promuovere lo sviluppo e il potenziamento

delle locali economie nel campo del turismo, dell'agricoltura e dell'artigianato e ciò anche prevedendo interventi creditizi a tasso d'interesse agevolato a favore di privati e di enti che attuino opere ed iniziative tese al raggiungimento degli scopi predetti ».

L'attività più rilevante svolta dall'Istituto, che ha, peraltro, promosso anche importanti convegni di studio su argomenti di interesse agricolo e turistico, è quella creditizia, basata sul « piccolo credito turistico », reso possibile dalla disponibilità finanziaria delle banche associate e sostenuto dal contributo in conto interessi dello Stato.

La caratteristica saliente dell'attività creditizia dell'ISEA è quella della rapidità nell'erogazione del prestito. Con la po-

tenzialità dei 2.500 sportelli bancari degli Istituti di credito associati, l'ISEA raggiunge infatti anche le località appenniniche periferiche.

Fra la presentazione della domanda e la riscossione del prestito trascorre un periodo assai breve, spesso di un solo mese. Altra caratteristica importante del prestito ISEA è quello di rivolgersi alle piccole opere sia private sia pubbliche, che migliorano concretamente la fruizione del territorio.

In 23 anni di attività l'ISEA ha ammeso a contributo 38.481 operazioni di prestito per un ammontare di 51,5 miliardi di lire. Il costo complessivo dei lavori realizzati con l'aiuto dei prestiti ISEA supera i 250 miliardi di lire.

I prestiti sono stati utilizzati per l'ammodernamento di abitazioni sia civili sia rurali (consentendo per queste ultime lo sviluppo dell'agriturismo), per la costruzione di piccole case, per l'ammodernamento di piccoli alberghi, pensioni, locande e trattorie, per la realizzazione di opere turistiche di interesse pubblico, come *campings*, sale di ritrovo, campi da tennis, ecc..

Per svolgere la propria attività creditizia l'ISEA ha usufruito e usufruisce tuttora dei capitali messi a disposizione dagli istituti di credito associati, mentre per consentire l'attenuazione del tasso interessi a carico dei prestatari, lo Stato, sul bilancio del Ministero del turismo, ha alimentato con apposite leggi di finanziamento, il « Fondo contributi interessi » costituito sin dal 1957. L'ultima legge di finanziamento è la n. 26 del 23 gennaio 1970, che prevede la erogazione annua a favore dell'ISEA di lire 300 milioni. Il flusso di finanziamento tramite il Ministero del turismo si è interrotto con l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

La legge 23 gennaio 1970, n. 26, prevede di utilizzare il « Fondo contributi interessi » nella misura del 3,50 per cento sui prestiti i cui massimali sono fissati in lire 1 milione se destinati al miglioramento di case di abitazione, lire 2 milioni se destinati alla costruzione di piccole case turistiche e lire 4 milioni se destinati al

miglioramento o costruzione di attrezzature alberghiere o di opere di interesse turistico generale.

Mentre all'atto dell'uscita della legge i tassi bancari ordinari oscillavano intorno al 7 per cento il contributo del 3,50 per cento significava un consistente abbattimento del costo del denaro. Dal 1970 in poi, causa l'inflazione, i tassi sono andati via via crescendo cosicché attualmente sono attestati attorno al 23-24 per cento (il tasso ufficiale di sconto è al 19 per cento).

Sempre a causa dell'inflazione i massimali di prestito fissati dalla citata legge n. 26 del 1970 sono andati via via diventando sempre più distaccati dalla realtà. Ciò ha determinato un rallentamento dell'attività dell'ISEA e di conseguenza un minore utilizzo del « Fondo contributi interessi » il quale è gestito dall'ISEA relativamente alle somme ad esso pervenute fino al 1977 compreso. Pertanto per consentire all'ISEA di utilizzare proficuamente il « Fondo » e per rivitalizzare un'attività che nelle zone montane si è dimostrata particolarmente incisiva, si propone che la legge n. 26 venga modificata nei seguenti punti:

portare dal 3,50 per cento all'8 per cento il contributo di abbattimento dei tassi il che consentirebbe di abbassare il tasso a carico della clientela attorno al 15-16 per cento;

aumentare i massimali sino a 15 milioni per operazione relativamente alle opere di riattamento delle abitazioni; sino a 25 milioni per le attrezzature alberghiere e di ristorazione e per le opere di interesse turistico pubblico, comprendendo tra queste il recupero delle case di particolare valore ambientale;

non ammettere al finanziamento la costruzione di case per i non residenti.

L'approvazione della presente proposta di legge può consentire all'ISEA di erogare rapidamente sull'Appennino prestiti per oltre 15 miliardi e consentire l'esecuzione di opere di almeno 60 miliardi in una delle aree dove questo tipo di attività contribuisce notevolmente a sostenere l'occupazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disponibilità del fondo costituito con i finanziamenti disposti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 26, sono utilizzate dall'Istituto per lo sviluppo economico dell'Appennino centro-settentrionale (ISEA) per l'erogazione di contributi in conto interessi, da concedersi nella misura massima dell'8 per cento, su prestiti destinati al miglioramento di case di abitazione civili e rurali e alla costruzione o al miglioramento di modeste attrezzature alberghiere e di ristorazione nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo, nonché alla realizzazione, nelle medesime zone, di modeste opere di interesse turistico generale.

ART. 2.

I prestiti da ammettere al beneficio del contributo di cui al precedente articolo 1 possono essere concessi, anche in deroga ai propri statuti, dalle aziende di credito operanti nelle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale.

Detti prestiti non possono superare singolarmente l'ammontare di lire 15 milioni se destinati al miglioramento di case di abitazione e di lire 25 milioni se destinati alla costruzione o al miglioramento di attrezzature alberghiere o alla realizzazione di opere di interesse turistico generale e debbono avere durata non eccedente i 5 anni.

Il tasso da porre a carico dei prestatori non può essere superiore al tasso ufficiale di sconto.

Le provvidenze di cui alla presente legge non possono conseguirsi relativamente agli immobili ed agli esercizi i cui proprietari, affittuari o gestori, abbiano usufruito nell'ultimo triennio, per lo stesso titolo, di premi, contributi o finanziamenti da parte dello Stato, di pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici.